

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Prot. n. del

Pratica n.

CITTA' DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

UFFICIO TRIBUTI

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI

Il/La sottoscritto/a

DATI DEL CONTRIBUENTE	
Cognome Se persona fisica	Nome
Ragione Sociale Se soggetto diverso da persona fisica	
Nato a	Giorno Mese Anno il
Comune di Residenza o Sede Legale	
Indirizzo	
Codice fiscale/Partita IVA	
Recapito telefonico	E-mail / Fax
DATI DEL DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente)	
Cognome	Nome
Nato a	Giorno Mese Anno il
Comune di Residenza	
Indirizzo	
Codice fiscale	
Qualifica o natura della carica	
Recapito telefonico	E-mail / Fax

VISTO

L'avviso di accertamento / liquidazione / conguaglio

n. annualità **IMU** **TASI** **TARI**
per un importo di €

n. annualità **IMU** **TASI** **TARI**
per un importo di €

n. annualità
per un importo di €

**** **

TOTALE IMPORTO DA RATEIZZARE €

DICHIARA

Di non avere altre posizioni debitorie nei confronti dell'Ente

- che trovandosi in temporanea situazione di difficoltà economica, non è attualmente in grado, data la carenza di liquidità, di effettuare il pagamento entro le scadenze indicate nei documenti suindicati
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art.76 DPR 445/2000 e 507/93 e successive modificazioni) in base agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000.
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.03, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

CHIEDE

- **che gli venga concessa la rateazione del pagamento della somma dovuta in n. rate con cadenza**
 Mensile

ALLEGA

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'

Ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente via.

Data.....

Firma.....

ARTICOLO 13 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare in caso di urgenza, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a titolo di entrata, tributo, interessi e sanzioni dovuti a fronte di atti di pre-accertamento, cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento definiti anche con adesione del contribuente, intimazioni, ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi, concordati, mediazioni, conciliazioni, o di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, oltre al rimborso delle spese. Con cadenza almeno trimestrale, il Dirigente responsabile della risorsa in entrata, adoterà apposita determinazione di presa d'atto delle rateizzazioni concesse, al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle rate. Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla stessa entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme riscosse saranno imputate, in tutto o in parte, ai documenti più vecchi.

4. La ripartizione delle somme dovute di cui al comma 3 è concessa secondo lo schema di seguito riportato:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a trentacinque rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da trentasei a cinquanta rate mensili;
- f) da euro 20.000,01 a euro 50.000 da cinquantuno a sessantadue rate mensili;
- g) oltre i 50.000,01 da sessantatré a settantadue rate mensili.

5. Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione attestante la composizione ed il reddito del nucleo familiare, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi; in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre far riferimento al valore dei redditi certificati dal CUD a cui va aggiunto il reddito rivalutato dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Per accedere alla rateazione ordinaria tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (ditte individuali, società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e le società di persone) dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando adeguata documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica. Per accedere alla rateizzazione di debiti di importo superiore ad euro 80.000,00 deve essere fornita una garanzia fideiussoria di primari istituti bancari o assicurativi. In tal caso potrà essere concesso un piano rateale di durata massima pari a 72 mesi. Qualora il contribuente fornisca volontariamente adeguata garanzia fideiussoria anche per debiti di importo inferiore a 80.000,00 euro, potrà essere allungato il piano rateale fino al massimo concedibile pari a 72 rate. Per i soggetti non persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate mensili, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica. Per le persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 6 rate mensili, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento. Le disposizioni appena declinate consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.

6. La rateazione non è consentita: - se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a euro 100,00; - sulle ingiunzioni per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare; - se il richiedente, nell'ultimo quinquennio, risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate. - se il richiedente, nell'ultimo quinquennio, ha debiti scaduti e non pagati verso il comune, di qualsiasi natura, compresi quelli tributari, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a obiettive condizioni di difficoltà economica.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a euro 25,00.

8. Nel caso di mancato pagamento di due rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione sia ordinario che straordinario, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno riscuotibili tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.